Comune di Gravina in Puglia

PROVINCIA DI BARI

2 7 Maggio 2011

Prot. .16 lì

Al Cons. MORETTI avv. Raffaele e, p.c. al
sig. Presidente del Consiglio Comunale
loro sedi

OGGETTO: Riscontro a nota prot. 16553 del 26/5/2011- Richiesta chiarimenti.

In riferimento alla nota in oggetto, che si allega alla presente per compiutezza documentale, si evidenzia che in effetti, così come esattamente ivi riportato, nel corso della seduta consiliare del 24/5/2011 e, precisamente nella proclamazione dell'esito (15 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto) della votazione del punto nr. 4 dell'ordine del giorno, è stata accertata una situazione di difetto del quorum strutturale (stabilito per le sedute di prima convocazione in nr. 16 presenti come da previsione regolamentare).

Nella surriferita circostanza, il Presidente, per decisione propria, facendo con ciò ricorso alla facoltà prevista dall' art. 9 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento Consiliare, in forza del quale gli è possibile adottare i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'organo, ivi comprese le brevi sospensioni dei lavori verificatane l'opportunità, ha disposto una breve sospensione dei lavori per consentire la ricostituzione del quorum. All'ulteriore verifica per appello, una volta accertata la presenza del numero legale, è stato possibile poter far proseguire validamente i lavori del Consiglio Comunale.

Lo scrivente ricorda a se stesso che il secondo comma dell'art. 38 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, di cui al D. Lgs 267/2000, attribuisce al regolamento per il funzionamento del Consiglio la determinazione del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

Or bene, il regolamento del Consiglio Comunale di Gravina in Puglia al comma 3 dell'art. 59, rubricato *"Verìfica del numero legale"*, prevede che:

> *"Durante la seduta, al termine dell'intervento in corso o prima che inizi l'intervento di un consigliere, ciascun consigliere comunale può chiedere al presidente che sia accertata la sussistenza del numero legale. Ove il medesimo non risulti raggiunto, il presidente sospende la seduta per 5 minuti e richiama i consiglieri in aula. Procedutosi ad ulteriore verifica e sussistendo la mancanza del numero legale, la seduta è dichiarata deserta ".*

Come è dato constatare, la circostanza, riscontrata nel corso dell'appello nominale per la votazione di un punto all'ordine del giorno, non è annoverata fra quelle che il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale considera al fine della doverosa dichiarazione di diserzione della seduta in corso della stessa.

Seppure suggestiva, la tesi adombrata nella nota di chiarimenti che si sta riscontrando, ovvero la sussistenza di una sorta di caducazione automatica della seduta, che potrebbe verificarsi a seguito di una votazione, non ha un fondamento normativo.

A siffatta ipotesi è quindi agevole obiettare che sarebbe ben strano che, mentre viene compiutamente disciplinata la mancanza iniziale del numero legale o di quanto si verifica in corso di seduta su richiesta espressa di un Consigliere con la previsione di un appello e del tempo di

attesa, non vi sia la benché minima regolamentazione della fattispecie dissolutoria che si \'criticherebbe *ìpsofacto* durante una votazione.

Né nella materia in argomento può farsi luogo ad applicazioni analogiche se si pone mente al prescritto rigore delle forme che si devono osservare nella convocazione della seduta di un Consiglio Comunale, una disciplina compiutamente procedimentalizzata che (e su questo non possono esservi dubbi di sorta), deve trovare il necessario corollario anche nella previsione delle modalità di scioglimento.

Sarebbe stato pertanto in contrasto con il Regolamento l'operato del Presidente se avesse proceduto allo scioglimento della seduta consiliare sulla base della mancanza del numero legale su verifica irrituale, in quanto al di fuori delle tassative ipotesi indicate.

E, valga il vero, il regolamento di questo Comune, al contrario di quanto previsto in altri, non prospetta l'onere per il Presidente del Consiglio Comunale di verificare la presenza del numero legale ad ogni singola votazione.

L'unico effetto verificatosi nel caso che ne occupa è stata l'evidente inefficacia della effettuata votazione, causata dalla mancata presenza del numero dei consiglieri necessari per la validità della stessa.

Sia pure detto in termini generali, non pare superfluo rimarcare, in caso di illegittimo scioglimento di una seduta consiliare, le responsabilità non solo di tipo erariale che si assumerebbe il Presidente.

Nulla toglie che si possa procedere ad eventuali adeguamenti e/o modifiche del Regolamento Consiliare prevedendo, come già detto, in analogia alla disciplina in vigore presso altri Comuni, che il venir meno del numero legale durante una votazione comporta lo scioglimento automatico della seduta. Ma fino a tale modifica, non può che farsi puntuale applicazione dello strumento regolamentare attualmente in vigore.

In definitiva, la seduta consiliare del 24/5/2011 si *è* celebrata regolarmente fino alla conclusione dei lavori, avvenuta alle ore 00,40 del giorno 25/5/2011.

Per quanto fin qui esposto, si ritiene pertanto, nell'espletamento dei compiti collaborativi e di assistenza giuridico-ammini strati va nei confronti del Consiglio Comunale, di aver riferito compiutamente in merito ai legittimi dubbi, avanzati da parte del Consigliere Comunale avv. Moretti nella nota in oggetto (detto per inciso, apprezzata per toni e forma).

Nel contempo, non può tardarsi ad evidenziare che, relativamente all'ulteriore richiesta di trasmissione della nota in epigrafe alla Prefettura, la stessa *è* inaccoglibile in quanto lo scrivente non può essere richiesto di compiti inoltrativi di corrispondenza per conto terzi verso una qualsiasi Autorità (sia essa Amministrativa o Giudiziaria).

Qualora il Consigliere in indirizzo ritenesse insoddisfacente il contenuto della presente, avrà agio di poter trasmettere il tutto (ovvero, richiesta, presente risposta ed eventuale stralcio del redigendo resoconto di seduta) all'autorità investita dei compiti di vigilanza sugli organi degli enti locali, con atto a propria firma.